

Trasferimenti d'azienda, esenzione Iva solo con un unico successore

 *Norme&Tributi Plus Fisco* | 21 maggio 2026 | **Giorgio Emanuele Degani**

Il trasferimento di un'azienda o di un ramo d'azienda può beneficiare della neutralità Iva solo se avviene verso un unico beneficiario che sia in grado di proseguirne immediatamente l'attività economica. È questo il principio cardine reso dall'Avvocato generale nella causa T-366/25 del 13 maggio 2026.

La donazione e le due beneficiarie

Il caso è semplice nella forma ma complesso nella sostanza. Una contribuente polacca intende donare la propria impresa alle due figlie, a ciascuna per metà. Le figlie, a loro volta, prevedono di conferire immediatamente tali quote in una società in nome collettivo già esistente, di cui sono socie, affinché sia quest'ultima a proseguire l'attività. L'autorità fiscale polacca ha negato l'applicazione dell'articolo 19 della direttiva Iva, e il giudice nazionale ha chiesto alla Corte se una sequenza di operazioni come questa possa essere considerata, nel suo complesso, un unico trasferimento di universalità di beni.

L'Avvocato generale risponde di no, e lo fa con argomentazioni nette. Richiamando la giurisprudenza consolidata, ricorda che la norma europea richiede due condizioni cumulative: che il complesso trasferito sia idoneo a consentire la prosecuzione autonoma dell'attività e che il beneficiario intenda effettivamente proseguirla. Ma soprattutto sottolinea un punto spesso trascurato: la direttiva parla di "beneficiario" al singolare, e ciò non è un dettaglio linguistico. È un elemento strutturale del sistema, perché la norma presuppone una successione diretta del beneficiario nella posizione Iva del cedente. Tale successione – osserva l'Avvocato generale – non può essere frammentata tra più persone fisiche che non sono soggetti passivi e che, per di più, non intendono proseguire personalmente l'attività, ma solo trasferire immediatamente le quote a un terzo soggetto.

La prosecuzione dell'attività

Le conclusioni sono esplicite: «il beneficiario succede al cedente» e questa successione, per funzionare, richiede un unico soggetto che subentri nei diritti e negli obblighi Iva dell'impresa trasferita. La donazione del 50% a ciascuna figlia non soddisfa questo requisito, perché ciascuna riceve solo una frazione del patrimonio e non può, individualmente, proseguire l'attività. Né rileva che insieme le due figlie detengano il 100%: non condividono un patrimonio comune e non diventano soggetti passivi. Inoltre, la loro intenzione non è quella di continuare l'attività come imprenditrici, ma di conferire le quote alla società, che sarà l'unica a operare.

Ne deriva una conclusione chiara: l'articolo 19 non si applica. Il trasferimento alle figlie è imponibile, salvo diversa disciplina nazionale, e solo il successivo conferimento alla società potrà eventualmente essere valutato autonomamente ai fini della norma.

La posizione dell'Avvocato generale riafferma così che la neutralità Iva nei trasferimenti d'azienda non è uno strumento elastico da adattare alle esigenze dei contribuenti, ma un meccanismo tecnico che opera solo quando la continuità economica e soggettiva è piena, diretta e unitaria. Una lettura che, se confermata dal Tribunale, avrà effetti rilevanti anche nei passaggi generazionali e nelle riorganizzazioni societarie in tutta l'Unione.